



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONTRATTO DI APPALTO

CIG n°6677811FF3

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di NOVEMBRE

TRA

l'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in seguito indicato come INFN, con sede legale in Frascati (ROMA), Via Enrico Fermi n. 40 - Codice Fiscale n. 84001850589 - nella persona del suo Presidente pro tempore Prof. Fernando FERRONI, in qualità di legale rappresentante, da una parte

E

la società ASG SUPERCONDUCTORS S.p.A., in seguito indicata come IMPRESA, con sede legale in Genova (GE) Corso F. M. Perrone n. 73r - Partita I.V.A. 01234890992, nella persona del Dr. Davide MALACALZA, in qualità di legale rappresentante, dall'altra parte

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

PREMESSO

- che a seguito di gara a procedura negoziata, approvata con *delibera della Giunta Esecutiva dell'INFN n. 11132 del 14.09.2016*, è stato aggiudicato all'IMPRESA l'appalto per la fornitura descritta al successivo articolo 3, per la Sezione di Genova dell'INFN;
- che l'IMPRESA ha prestato garanzia fideiussoria di € 58.750,00 mediante fideiussione bancaria n. 836-4393 del 30.09.2016 presso CARISPEZIA Crédit Agricole;
- che l'IMPRESA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Atto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma



parte integrante e sostanziale;

- che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara;
- che l'INFN, per mezzo della Banca Dati Nazionale Antimafia, con nota prot. PR_GEUTG_Ingresso_0056280_20161018 ha inoltrato alla competente Prefettura la richiesta di informazioni prescritta dall'art. 91 del D.Lgs. n°159/2011 e s.m.i.;
- che l'IMPRESA ha presentato garanzia a copertura dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale mediante fideiussione, di pari importo, n. 836-4394 del 30.09.2016 presso CARISPEZIA Crédit Agricole.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Atto, ivi inclusi, la delibera di aggiudicazione della Giunta Esecutiva n. 11132 del 14.09.2016 e relativi allegati, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica migliorativa ed economica dell'IMPRESA, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il presente Contratto non prevede rischi da interferenza.

Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile - L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole e dagli allegati del presente Contratto;
- b) dal Decreto Legislativo n. 50/2016;
- c) dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'INFN, adottato dal Consiglio Direttivo dell'INFN con deliberazione n. 12562 del 26 novembre 2012;

- d) dalle norme in materia di Amministrazione del patrimonio e Contabilità di Stato;
- e) dal Codice civile.

Art. 3 - Oggetto del Contratto - Oggetto del presente Contratto é la fornitura di un modello corto del dipolo superconduttore D2 per l'upgrade di luminosità di LHC.

La composizione dettagliata della fornitura è esclusivamente quella elencata nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'IMPRESA in sede di gara.

Art. 4 - Termini di Consegna - La fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere consegnata secondo le modalità indicate agli artt. 10 e 12 del Capitolato Tecnico entro 15 mesi dalla data del presente Atto, franco CERN - CH-1211 Geneva 23 (Svizzera).

Il cronoprogramma definitivo delle attività sarà consegnato dall'IMPRESA e sottoposto ad approvazione da parte del RUP.

Art. 5 - Corrispettivo - L'INFN corrisponderà all'IMPRESA l'importo di € 1.175.000,00, corrispondente ad un ribasso sull'importo posto a base di gara pari al 6%, IVA non imponibile per consegna al CERN Meyrin (Svizzera), alle condizioni e cadenze descritte nel successivo art. 12. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.

Art. 6 - Obblighi a carico dell'IMPRESA - Per il personale impiegato a qualsiasi titolo nel presente appalto, l'IMPRESA si impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria in materia di

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Ferruccio Ferroni)

retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'INFN.

L'IMPRESA si obbliga all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare l'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L'IMPRESA si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'INFN. L'impresa dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'IMPRESA si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN.

Art. 7 - Modalità di Esecuzione - Le condizioni e le modalità di esecuzione dell'appalto saranno esclusivamente quelle elencate nei documenti di gara accettati dall'IMPRESA e nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'IMPRESA in fase di gara, che si impegna formalmente ad eseguire l'appalto alle condizioni e con le modalità previste nei citati documenti.

Art. 8 - Subappalto - Non essendo stata dichiarata in sede di offerta dall'IMPRESA la volontà di subappaltare parte della fornitura, il subappalto non

è ammesso.

Art. 9 - Cessione del Contratto - E' fatto divieto all'IMPRESA di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto pena la nullità della cessione medesima.

Art. 10 - Penali - Nel caso di inadempienze o di ritardi nell'esecuzione del presente Contratto, l'IMPRESA sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 1% dell'ammontare netto dell'appalto, per ogni mese di ritardo rispetto al termine contrattualmente fissato per la consegna, fino ad un massimo del 5% del medesimo importo, secondo i criteri dettagliati all'art. 10 del Capitolato Tecnico. L'applicazione delle penali non preclude all'INFN il diritto di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fideiussoria.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Ferruccio Ferroni)

Art. 11 - Garanzia Fideiussoria - La garanzia fideiussoria presentata dall'IMPRESA sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

L'IMPRESA si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e a reintegrarla, ove l'INFN se ne sia avvalso, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

Art. 12 - Fatturazione e Pagamenti - Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: **82RDBZ**.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione delle relative fatture, da emettersi previa verifica da parte della



Sezione di Genova dell'INFN da effettuarsi entro 30 giorni da ciascuna consegna, fatto salvo per il pagamento dell'ultima rata di saldo, secondo il seguente schema:

- anticipo del 20% dell'importo contrattuale dietro presentazione di garanzia bancaria o polizza assicurativa di pari importo;
- 30% alla costruzione della prima bobina (formata da due poli);
- 30% alla consegna della fornitura;
- 20% all'emissione del certificato di Accettazione Finale.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che l'IMPRESA provvederà ad indicare alla Sezione di Genova entro 7 giorni dalla data della sua accensione.

L'IMPRESA dovrà inoltre comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Ai sensi della legge n°136/2010 l'IMPRESA si obbliga, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subcontraenti, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (CIG n°6677811FF3), pena la risoluzione del contratto.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'IMPRESA nonché, ove necessario, alle verifiche previste dall'art. 48 bis del DPR 29.09.73 n. 602, da parte della Sezione di Genova.

L'IMPRESA si impegna a comunicare tempestivamente all'INFN le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l'INFN, in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

Art. 13 - Verifica di conformità e Garanzia - La verifica della conformità della fornitura a quanto descritto nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica migliorativa dell'IMPRESA sarà effettuata a cura del RUP, con i criteri stabiliti all'art. 13 del Capitolato Tecnico.

La verifica di conformità finale sarà eseguita entro 8 (otto) mesi dalla consegna della fornitura; a seguito del positivo esito dei test di accettazione, il RUP emetterà il certificato di Accettazione Finale.

L'IMPRESA garantisce la fornitura oggetto del presente contratto per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del certificato di Accettazione Finale.

L'IMPRESA si impegna a sostituire a sua cura e spese quelle parti della fornitura che, per difetto di lavorazione e/o qualità di materiale, risultassero non idonee o difettose, nonché ad effettuare tutte le prestazioni conseguenti.

Art. 14 - Composizione Societaria - L'IMPRESA si impegna a comunicare all'INFN le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal dPCM n. 187/1991. L'inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'INFN.

Art. 15 - Risoluzione e Recesso - L'INFN si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di venti giorni, nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 e seguenti del D.lgs. 6 Settembre 2011, n. 159

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

- violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 11, 12 e 14;
- accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse.

Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria.

L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA mediante raccomandata a/r.

In caso di recesso all'IMPRESA spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione resa, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel presente Contratto.

Art. 16 - Foro Competente - Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 17 - Spese Contrattuali - Sono a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese le spese relative all'imposta di bollo. Le spese per la registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente. L'IVA nella misura di legge è a carico dell'INFN.

Il presente Atto è stipulato nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 18 - Esecuzione del Contratto - La funzione di Responsabile del

Procedimento è affidata al Dr. Pasquale FABBRICATORE, dipendente INFN presso la Sezione di Genova.

Art. 19 - Riservatezza - L'IMPRESA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INFN ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l'IMPRESA sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'INFN.

Art. 20 - Trattamento dei Dati - Le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti, relativi al presente rapporto contrattuale e al personale coinvolto, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, nel pieno rispetto delle misure e degli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/2003. La violazione di tale prescrizione comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto.

Art. 21 - Efficacia del Contratto - Il presente Contratto viene sottoscritto in quattro originali ad unico effetto. E' impegnativo per l'IMPRESA sin dalla data di sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INFN solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale Rappresentante. Le Parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.

ASG SUPERCONDUCTORS S.p.A.

(Dr. MALACATTA Davide)



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

IL PRESIDENTE

(Prof. Fernando FERRONI)

01 DIC. 2016



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
l'IMPRESA dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel
presente Atto. In particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti
articoli:

8 - Penali

12 - Fatturazione e Pagamenti

15 - Risoluzione e Recesso

16 - Foro Competente

ASG SUPERCONDUCTORS S.p.A.
(Dr. MALACALZA Davide)



.....